



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI

Via Destra del Porto n° 151 - tel. 0541-50211 - fax 0541/54373
P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
- VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, concernente la disciplina della pesca di lumachine di mare;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 104/2005 emessa in data 19.12.2005 dalla Capitaneria di porto di Rimini, in materia di disciplina della pesca di lumachine di mare nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini;
- VISTA** la nota acquisita a prot. n. 20123 in data 19.08.2022, così come integrata in data 26.09.2022 (prot. n. 22950), con cui Legacoop Agroalimentare Emilia-Romagna ha recentemente formalizzato a questa Capitaneria di porto una richiesta di sospensione dell'applicazione di tale atto ordinatorio, per le ragioni in essa dettagliate secondo cui i produttori ittici esercitanti la pesca in parola in questo Compartimento sarebbero penalizzati rispetto ai concorrenti ubicati in aree marittime confinanti o comunque in competizione sui medesimi mercati, in ragione delle misure maggiormente restrittive in termini di quantitativi giornalieri pescabili e di periodi di fermo/divieto di pesca;
- SENTITI** in merito l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e gli Uffici Locali Marittimi di Cattolica, Bellaria e Riccione;
- CONSIDERATO** che, alla luce del vigente riparto di competenze in materia di pesca marittima – secondo cui essa costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., salvo per talune attività e taluni aspetti che non possono che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme (cfr. Corte Cost., sentenza n. 81/2007) – la natura prevalentemente locale di tale tipo di attività, riconosciuta dallo stesso D.M. 30.11.1996, parrebbe dare assoluta prevalenza al livello di regolamentazione regionale;
- RITENUTO NECESSARIO**, in ordine a quanto precede ed in applicazione del principio fondamentale di leale collaborazione – che *«si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei*

livelli di governo statale e regionale» (Corte Cost., sentenza n. 213 del 2006) – interpellare la competente Amministrazione regionale per le proprie direttive relativamente alla richiesta di sospensione della regolamentazione locale avanzata da Legacoop Agroalimentare Emilia-Romagna, con il coinvolgimento – se ritenuto opportuno – della Consulta Ittica Regionale, provvedendo eventualmente a definire ulteriori e/o diversi aspetti di disciplina locale della pesca della lumachina di mare nel Compartimento marittimo di Rimini;

VISTA la nota prot. n. 1139089 in data 08.11.2022, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il Verbale della Consulta Ittica Regionale del 3 novembre 2022, nel corso della quale i rappresentanti delle Associazioni presenti, nominati con D.G.R. n. 2269/2019, si sono pronunciati a favore dell'abrogazione dell'ordinanza n. 104/2005 già richiamata;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra, procedere con l'abrogazione di tale disciplina locale, in attesa che la materia sia regolata nell'ambito del Piano di Gestione Nazionale GSA 17 (Mar Adriatico Centro-settentrionale);

ORDINA

Articolo 1

(Abrogazione disciplina della pesca di lumachine di mare)

È abrogata l'Ordinanza n. 104/2005 emessa in data 19.12.2005 dalla Capitaneria di porto di Rimini, nonché ogni eventuale altra disposizione emanata da questa Capitaneria di porto in materia di disciplina della pesca di lumachine di mare.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda integralmente alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore.

Articolo 2

(Disciplina delle attività portuali)

Nei porti del Compartimento Marittimo di Rimini, dalla foce del fiume Tavollo al Comune di Cesenatico incluso, è vietata la setacciatura delle "lumachine di mare" sulle banchine portuali. Tale operazione dovrà avvenire esclusivamente a bordo.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza
2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, è punita ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione per la violazione delle disposizioni in tema di polizia dei porti.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché con l'opportuna diffusione ai soggetti a vario titolo interessati.

Rimini, *data della registrazione*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.